

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 168

[ID VIP 13192] - Parco eolico denominato "CONTRADA MACARIO", costituito da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, da realizzarsi nei Comuni di Barletta (BT), Andria (BT) e Trani (BT), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: OCHER ENERGY S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 215333 del 25.11.2024, acquisita in pari data al prot. n. 580918 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 597480 del 03.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 617496 del 12.12.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bat, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 639830 del 24.12.2024, con la quale il Comune di Barletta ha reso parere non favorevole;
- nota prot. n. 631051 del 18.12.2024, con la quale il Comune di Andria ha espresso parere favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13192, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "CONTRADA MACARIO", costituito da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, da realizzarsi nei Comuni di Barletta (BT), Andria (BT) e Trani (BT), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "OCHER ENERGY" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13192.pdf - 329bb8662627d73878e4fe80d14e87a263e919223a0ec5277fc388e1f5986671

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 13192

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 66 MW (10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW)
Ubicazione	Comuni di Barletta (BT), Andria (BT) e Trani (BT)
Proponente	OCHER ENERGY S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "Contrada Macario", è costituito da **10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW**, per una **potenza complessiva di 66 MW**, e ricade nei territori comunali di **Barletta (BT), Andria (BT) e Trani (BT)**, a circa 1,3 km a nord est dal centro abitato di Andria (BT), a circa 4,7 km a ovest dal centro abitato del Comune di Trani (BT) e a circa 1,7 km a sud-est dal centro abitato di Barletta (BT). Anche le relative opere di connessione alla RTN ricadono nei medesimi comuni (cod. MYTERNA n. 202305775).

I 10 aerogeneratori previsti sono di tipo SIEMENS GAMESA "SG6.6MW @ 115m HH" ciascuno avente un diametro del rotore di 170 m e altezza massima al mozzo pari a 115 m. Il rotore è costituito da 3 pale disposte in maniera aerodinamica e costruite in resine di poliestere rinforzate con fibra di vetro fissate ad un nucleo metallico. Le caratteristiche principali del rotore sono:

Tabella 1 | Tabella caratteristiche aerogeneratori Siemens GAMESA SG170 6.6MW @ 115m HH

Diametro massimo	170 m
Area spazzata	22,698 m ²
Senso di rotazione	Senso orario (vista frontale)
Orientamento rotore	Sopravvento
Angolo di inclinazione	6°
Inclinazione pala	2°
Numero di pale	3
Freno aerodinamico	Pale in bandiera

Tabella 1. – caratteristiche degli aerogeneratori. Fonte: elaborato GQ6UB46_RelazioneDescrittiva.pdf

La **Stazione di Utenza 36/30 kV** è localizzata nel comune di **Barletta (BT)** a 2,4 km a nord dal centro abitato di Andria e verrà collegata alla **Stazione Elettrica (SE)** di trasformazione della RTN a 380/150kV che è collocata nel comune di **Andria (BT)**, distante 6,8 km in linea d'aria in direzione sud ovest.

Gli aerogeneratori in progetto sono così distribuiti nel territorio di:

- n. 5 aerogeneratori nel Comune di Andria (BT) - WTG01, WTG02, WTG03, WTG08 e WTG10;
- n. 4 aerogeneratori nel Comune di Barletta (BT) - WTG04, WTG06, WTG07, WTG09;
- n.1 aerogeneratore nel Comune di Trani (BT) - WTG05;

Di seguito sono riportate le coordinate geografiche degli aerogeneratori (Tabella 2.a) e i riferimenti catastali delle aree occupate dalla fondazione degli aerogeneratori di progetto (Tabella 2.b):

COORDINATE AEROGENERATORI		
Denominazione	WGS84 UTM 33N X (m)	WGS84 UTM 33N Y (m)
WTG 01	611958	4566292
WTG 02	611816	4566826
WTG 03	611810	4568265
WTG 04	611307	4569743
WTG 05	612394	4572082
WTG 06	607583	4568898
WTG 07	609324	4571548
WTG 08	611629	4567786
WTG 09	609708	4569024
WTG 10	609669	4568059

Tabella 2.a – Coordinate geografiche degli aerogeneratori. Fonte: elaborato GQ6UB46_RelazioneDescrittiva.pdf

Denominazione	Comune	Riferimenti catastali	
WTG 01	Andria	F. 23	p.lla 9
WTG 02	Andria	F. 23	p.lla 166
WTG 03	Andria	F. 8	p.lla 537
WTG 04	Barletta	F. 125	p.lla 574
WTG 05	Trani	F. 4	p.lla 3
WTG 06	Barletta	F. 103	p.lla 113
WTG 07	Barletta	F. 119	p.lla 317
WTG 08	Andria	F. 8	p.lla 12
WTG 09	Barletta	F. 125	p.lla 322
WTG 10	Andria	F. 15	p.lla 555

Tabella 2.b – Riferimenti catastali degli aerogeneratori di progetto. Fonte: elaborato GQ6UB46_RelazioneDescrittiva.pdf

In Figura 1 si riporta l'inquadramento dell'impianto su ortofoto e su IGM prodotti dal proponente.




Figura 1 – Inquadramento su ortofoto e su IGM. Fonte: elaborato GQ6BU46_StudioFattibilitaAmbientale_01.pdf

L'impianto ricade nell'ambito **Paesaggistico N.5 "Puglia Centrale"**, interessando la figura 5.1 **"La piana olivicola del nord barese"**.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche si evincono le seguenti informazioni.-

- Ricadono nel **Comune di Andria**, in Zone Destinate ad Attività Produttive Primarie (E) a destinazione agricola, gli aerogeneratori di progetto WTG01 e WTG02 (**Zone E1** – Aree a conduzione agricola) e gli aerogeneratori di progetto WTG03, WTG08 e WTG10 (**Zone E2** – Aree irrigue).
- Ricadono nel **comune di Barletta** gli aerogeneratori di progetto WTG04, WTG06, WTG07, WTG09 e la Stazione di Utente (**Zona Agricola E Normale**).
- Ricade nel Comune di **Trani**, l'aerogeneratore di progetto WTG05 in aree a destinazione agricola (**Zona Agricola E4 – ATE C**).
-

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte; in prossimità dell'area sono presenti altri impianti fotovoltaici;
- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori WTG04, WTG05, WTG07 rientrano nella fascia di rispetto dell'Insedimento neolitico Ipogeo, Località Callano, Istituto ai sensi della Legge n. 1089 il 4 febbraio 1993 (Figura2);



Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

- ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare l'aerogeneratore, **WTG06, WTG09**, rientra nella fascia di rispetto del Tratturo n. 18 Barletta – Grumo di classe A reintegrato. Dalle figure 3 e 4 si evince che nell'area è presente il Tratturo che rientra nel Piano Territoriale Comunale (PTC) del Comune e Andria. Il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, individua il Tratturo n. 18 "Barletta -

Grumo”, come appartenente alla classe A) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, per l’area della sezione tratturale non occupata da viabilità pubblica, ovvero come tratturi che “conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo”, mentre lo riconosce come appartenente alla classe B) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013 per la parte restante, ovvero come “aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”. Le aree demaniali dei tratturi regionali di cui alla lettera A), inoltre, costituiscono il “Parco dei Tratturi di Puglia” ai sensi dell’art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013.

Nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori dell’impianto di produzione in oggetto nell’area comunale di Andria non vi sono aree appartenenti al Demanio Armentizio classificate in lettera a) dal QAT-Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/2013, e quindi sottoposte a tutela dal vincolo di bene di interesse storicoartistico-archeologico con D.M. del 30.12.1983”

Il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), classifica il suddetto Regio Tratturo Barletta Grumo (rif. 18) tra i tratturi nei contesti extraurbani come sub. A) nel tratto afferente al Comune di Barletta e come sub B) nel tratto afferente al Comune di Andria, come rinveniente dal PCT.




Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.lgs. 199/2021 rete tratturi




Figura 4 – Regio Tratturo n.18 Barletta Grumo (classe A), tutelata ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali ai sensi del D. Lgs 42/2004, (3 Km per impianti eolici)

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
18	Tratturo reintegrato	Barletta – Grumo	Barletta	A
18	Tratturo reintegrato	Barletta – Grumo	Andria	PCT

Tabella 3 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 del medesimo decreto.

❖ **L'area di impianto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021.**

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010.



Figura 5 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** **la cui P_TOT >1.000 kW.**

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Tratturi con buffer di 100 m, in particolare il Tratturo n.18 Barletta – Grumo, Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100 m, Connessioni, Pericolosità idraulica PAI, Lame e Gravine, Versanti (Figura 6). Il Proponente dichiara che *“Il superamento delle condizioni di interferenza sarà tecnicamente consentito ricorrendo a tecnologie di posa no-dig”*.




Figura 6 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia. Fonte: elaborato GQ6UB46_StudioFattibilitaAmbientale_02AO

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Figura 7).




Figura 7 – Stralcio PPTR Regione Puglia

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria **PROJETTO engineering s.r.l.** che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto, sebbene riporti negli elaborati progettuali il riferimento a sistemi di certificazione UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le succitate norme. Da un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 si riscontra la non adesione della società di ingegneria, agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il **progetto rientra** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*.
- L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali, localizzative dichiarando che in fase progettuale *sono state individuate zone con una viabilità già sviluppata da utilizzare come strade a servizio dell'impianto, in modo da ridurre al minimo la realizzazione di nuove strade a servizio dell'impianto e nel contempo di rinnovare la viabilità esistente, in quanto per almeno alcuni tratti essa deve essere resa idonea al transito dei mezzi.*
- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche. L'area circostante i terreni ove è prevista l'installazione dell'impianto eolico, risulta antropizzata per via della presenza di strade ed altre infrastrutture e anche per la presenza di alcuni parchi fotovoltaici preesistenti. (Pressione antropica ISPRA: Media - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).
- e) L'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, aggiornato al 2011, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata da **cod. 2111- Seminativi semplici in aree non irrigue, cod. 221 - vigneto** (*progetto europeo Corine Land Cover - cfr <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>*).
- f) Esaminata la documentazione, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 8 – Carta uso del suolo 2011

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2$). (altezza mozzo 115 m + raggio rotore 85 m = 200 m); mentre l'Area vasta avrà raggio 200 x 50 = 10.000,00 m; Area spazzata singolo aerogeneratore: 22.698,00 mq.

- ✓ Con riferimento all' Allegato 4:

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva)**




Figura 9: Individuazione impianti eolici ricadenti all'interno del dominio dell'impatto visivo cumulativo. Fonte: WMS Puglia

Il requisito è non rispettato.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare**

Il requisito **non è rispettato**: gli aerogeneratori sono posti alla distanza di 3 volte il diametro, come mostrato nella figura seguente, in particolare nella direzione del vento prevalente proveniente da Sud-Ovest.




Figura 10 – mappa con indicazione dei diametri Planimetria con Indicazione diametri. Fonte: elaborato GQ6UB46_DocumentazioneSpecialistica_19_02

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il sito oggetto di studio presenta un andamento da sub-tabulare a leggermente ondulato con deboli acclività e vergenza verso nord-est, con quote che variano da 20 fino a circa 90 metri slm.

Il sito in oggetto è ubicato tra 2 reticoli idrografici principale che risultano poco gerarchizzati e presentano le tipiche forme del modellamento attivo come le ripe di erosione ben riconoscibili e cigli di sponda, con presenza di inghiottitoi di rapida permeabilità, l'andamento preferenziale è verso nord. Nell'area di progetto la falda acquifera di base si trova alla quota di circa 4 metri slm, la tipologia prevista delle fondazioni su pali trivellati, profondi almeno 25 m e di grosse dimensioni, potrebbe potenzialmente interagire con la falda per effetto del grado di permeabilità e delle caratteristiche della successione stratigrafica tipica di terreni di natura carsica.

- **Tattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**

La scelta progettuale prevede l'uso di materiali inerti di cava senza uso di asfalti.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede coerenza con questo punto.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Le scelte progettuali sono coerenti.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Le aree su cui insistono gli aerogeneratori sono tutte classificate agricole in coltivazione.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Il progetto non ricade all'interno di aree incluse nella Rete Natura2000 o in aree designate come Important Bird Area (I.B.A.), ma è posto ad una distanza compresa tra i 3 km e i 10 km in linea d'aria dai seguenti siti della Rete Natura2000: Z.S.C. IT9120009 "Posidonieto San Vito – Barletta, Z.S.C./Z.P.S. IT9120007 "Murgia Alta", ZSC IT9120011 "Valle Ofanto-Lago di Capacciotti", e dalle Important Bird Area I.B.A. n. 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", I.B.A. N. 135 "Murge". Per quanto riguarda le aree protette, l'area buffer di 10 km dal sito progettuale intercetta marginalmente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto. Possono esserci potenziali criticità sulla componente avifauna, con particolare riferimento all'assenza di un approfondito monitoraggio *ante operam* sulla componente ambientale (che il proponente indica come propedeutico alla valutazione dell'effettiva entità degli impatti), in particolare per le turbine WTG04-05-07-09 che ricadono in aree particolarmente a ridosso di aree di sosta e migrazioni (dall'elaborato del proponente Studio di Incidenza Ambientale).

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**
Con le aree di progetto interferiscono alcune tipologie arboree quali n. 146 piante di ulivo ed n. 1 pianta di Aleppo, ulteriori interferenze si rilevano con aree coltivate a vite aventi sesto di impianto molto ravvicinati, lembi di aree con vegetazione arbustiva spontanea.
- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**
Quanto dichiarato dal proponente risulta coerente con questo intento.
- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**
Quanto dichiarato risulta coerente con questo punto.
- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**
Il tipo di torre dichiarata e gli aerogeneratori sono dichiarati coerenti con questo punto.
- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**
Nei piani di ripristino delle aree usate per le superfici provvisorie, viabilità e piazzole, sono previste soluzioni coerenti, così come per le essenze arboree i vigneti e le piante di ulivo.
- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**
Soluzione non adottata nel progetto.
- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**
Le soluzioni dichiarate rispettano i criteri previsti nelle norme.
- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**
Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti.
- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti**
Le misure di mitigazione dichiarate per ogni fase sono coerenti.
- **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**
Dagli elaborati si evince che le interferenze elettromagnetiche sono in sicurezza e comunque rivolte ad operatori addestrati, mentre gli impatti delle sorgenti sonore stimate in ipotesi fatte a priori e sicuramente sottostimate. I recettori sensibili sono troppo vicini per non avere impatti significativi.
- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

Il tipo di aerogeneratore scelto ha velocità legate alla potenza installata, non consente scelte se non quelle di progetto. Sono velocità praticamente obbligate dal mercato.

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**

Dagli elaborati si evince coerenza con questo punto.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**

Le soluzioni progettuali sono coerenti per evitare qualsiasi interferenza.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile**

Dagli elaborati si evince che i trasformatori sono esterni alle torri.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

All'interno di questo raggio risultano i recettori: R12 (C=02)-R17 (C02)-R48 (Fabbricato)-R52 (Fabbricato)-R123 (C01)-R129 (C02)-R139 (D07)-R142 (D01)-R165 (C02).

Questi fabbricati sono abitabili ed alcuni sono Fabbricati per lavorazione e trasformazione prodotti.

L'impianto **non è coerente** con questo punto.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Le distanze delle turbine più vicine dal centro urbano edificabile riportato dal proponente sono:

Barletta: WTG07 = 1.761,76 m; WTG05 = 1.509,85 m;

Andria: WTG10 = 1.480,57 m; WTG02 = 1.456,56 m; WTG01 = 1.476,76 m

Trani: WTG05 = 2.779,19 m.

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 risultano apparentemente rispettose del limite del raggio di $6 \times 200 \text{ m} = 1200,00 \text{ m}$. Il parere dello scrivente è che la perimetrazione del centro abitato è assolutamente impreciso e quindi le turbine sono poste in maniera non coerente con il vincolo.

Mentre se si tiene conto delle *Linee Guida* Regione Puglia: "ogni turbina eolica dovrà distare almeno 15 volte il diametro dell'elica dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione; tale distanza non potrà comunque essere inferiore a 1,00 km", dove $15 \times 200 = 3.000 \text{ m}$, consegue che gli aerogeneratori risultano incoerenti con il vincolo.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il più vicino aerogeneratore di progetto è quello denominato WTG05, che si attesta ad una distanza di circa 310 m dalla strada statale SS16; l'aerogeneratore WTG08 dista invece 389 m dalla strada provinciale SP130 e 456 m dall'autostrada A14.

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 risultano coerenti, oltre i 150 m.

Mentre se si tiene conto delle *Linee Guida* Regione Puglia: "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale", dove $4 \times 200 = 800$ m, gli aerogeneratori risultano incoerenti con il vincolo.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Dall'analisi dell'elaborato "GQ6UB46_DocumentazioneSpecialistica_18" - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" si evince che dal calcolo allegato si ha nel caso in cui caso si staccasse l'intera pala il suo valore massimo di **gittata è di 143,93**.

Nel caso di rottura di un frammento di pala, come si evince dai calcoli, si ha un valore di gittata di circa **411 m** per un frammento pari a **5 m** della pala e **416 m** per un frammento pari a **10 m** della pala.

Lo scrivente considera questi calcoli non coerenti, per questo tipo di aerogeneratori sicuramente i frammenti superano i **500 m**, come da letteratura corrente. In ogni caso questi valori ai fini della sicurezza, come in uso ed applicato in ogni settore dell'ingegneria, vanno moltiplicati per un **fattore di sicurezza pari ad almeno 1,5**, per cui si dovrebbe dichiarare sicuro il **raggio di 416 m x 1,5 = 624,00 m**.

Dagli elaborati si evince che nell'intorno delle varie torri insistono almeno **198 fabbricati** le cui distanze variano da **80 m a 608 m**, di cui **2 fabbricati** entro i **100 m**, **25 fabbricati** entro **300 m** ed il resto fra **400 m e 500 m**, tranne **10 da 500 m a 600 m**.

Per cui gli aerogeneratori **non sono coerenti** con la sicurezza dei fabbricati ai fini di questo tipo di incidente.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree agricole interessate prevalentemente da colture a seminativo non irriguo, vigneto e oliveto. In relazione alle coltivazioni arboree di pregio, i vigneti presenti nell'area oggetto di progetto ricadono all'interno degli areali di produzione dei seguenti vini IGT: MURGIA E PUGLIA (cfr <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>). Tra i prodotti DOP tipici dell'ambito di riferimento, vanno annoverati: *il pane di Altamura, il Caciocavallo Silano, e l'olio Terra di Bari, fra i DOC, i vini l'Aleatico di Puglia, il Castel del Monte, il Gioia del colle, il Rosso di Canosa.*

Come si apprende dalla Relazione Pedo-Agronomica allegata al progetto (cfr. *GQ6UB46_RelazionePedoAgronomica_signed*), le categorie d'uso del terreno, non sono state riscontrate, durante il sopralluogo.

Si apprende che nella zona oggetto di studio sono presenti numerosi vigneti allevati nella forma a tendone per la produzione di uva da tavola e il medesimo territorio oggetto di intervento rientra nell'areale di produzione dell'IGP UVA DI PUGLIA (Reg. UE 680/2012 - GUUE L. 198 del 25.07.2012), contestualmente le uve provenienti da vitigni di uva da vino presenti nel territorio oggetto di studio possono concorrere alla produzione di vini:

- "CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO DOCG" (D. M. 04.10.2011, G.U. 243 del 18.10.2011);
- "CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA DOCG" (D.M. 04.10.2011, G.U. 244 del 19.10.2011);

- “CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA DOCG” (D.M. 04.10.2011, G.U. 243 del 18.10.2011);
- “ALEATICO DI PUGLIA DOC” (D.M. 29/5/1973 – G.U. n.214 del 20/8/1973);
- “CASTEL DEL MONTE DOC” (DPR 19.05.1971, GU n. 188 del 26.07.1971);
- “MOSCATO DI TRANI DOC” (D.M. 11/5/1987 - G.U. n.247 del 22/10/1987);
- “BARLETTA DOC” (D.M. 19/9/2011 - G.U. n.229 dell'1/10/2011);
- Vini IGT “PUGLIA” (D.M. 3/11/2010 – G.U. n.264 dell'11/11/).

Gli oliveti presenti nell'agro dei comuni di Andria, Barletta e Trani possono concorrere alla produzione di “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TERRA DI BARI” - “CASTEL DEL MONTE” DOP (DM 4/9/1998 - GURI n. 227 del 29/9/1998).

Come si apprende dalla Relazione Essenze (cfr. GQ6UB46_RelazioneEssenze_signed) e dalla Relazione Interferenze Arboree (cfr.GQ6UB46_DocumentazioneSpecialistica_40) allegate al progetto, è stato effettuato un rilievo sul campo in un'area buffer di 500 metri intorno all'impianto al fine di individuare le produzioni agricole di pregio. Nella tabella seguente è stato riportato un riepilogo di quanto riscontrato dal proponente in sede di sopralluogo:

TORRE (n.)	CULTURA		ETA' (n.anni)	TECNICHE DI COLTIVAZIONE	SESTO D'IMPIANTO (m)	ALTRE COLTURE PRESENTI NELL'AREA BUFFER (500 m)	RILIEVI FOTOGRAFICI AREA BUFFER 500 M (N.)	DIFFERENZE TRA RILIEVO E ORTOFOTO SIT PUGLIA (ULTIMO AGGIORNAMENTO 2019)
	PIAZZOLA DEFINITIVA	OPERE ACCESSORIE						
WTG-01	seminativo	seminativo				olivo, vite	065507	nessuna
WTG-02	seminativo	seminativo				olivo, vite	070128	nessuna
WTG-03	seminativo	seminativo				olivo, vite	072610	nessuna
WTG-04	seminativo	seminativo, minima parte vigneto	c.ca 20	tendone, irriguo	2,5;2,5	olivo, vite	075645 075840	nessuna
WTG-05	seminativo, vigneto	seminativo, vigneto	c.ca 4	tendone, irriguo	2,5;2,5	olivo, vite	082017 082352	nessuna
WTG-06	seminativo	seminativo				olivo, vite	101316	nessuna
WTG-07	vigneto	vigneto	c.ca 5	tendone, irriguo	2,5;2,5	olivo, vite	084117 084307	nessuna
WTG-08	seminativo	seminativo				olivo, vite	073227	nessuna
WTG-09	seminativo, minima parte oliveto	seminativo, minima parte oliveto	+ di 50	Non irriguo	8;9	olivo, vite	092845	nessuna
WTG-10	seminativo, minima parte oliveto	seminativo, minima parte oliveto	+ di 50	Non irriguo	8;9	olivo, vite	094045	nessuna
STAZIONE UTENTE	seminativo					olivo, vite	100909	nessuna
AREE DI STOCCAGGIO	seminativo					olivo, vite	070430	nessuna

Tabella 4- Uso del suolo aree impianto

Le piante di olivo interferenti con le opere di progetto sono state identificate in un numero totale di 146, aventi un'età variabile da circa 20 anni a circa 100 anni. È stata riscontrata un'area di circa 1154 mq interferente con le opere, coltivata a olivo dell'età stimata di circa 2 anni.

Il progetto mira all'estirpazione e al successivo reimpianto in aree limitrofe, degli olivi, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne i vigneti, la superficie complessiva interferente con le opere è pari a circa 2 ettari. Si procederà con l'estirpo dei ceppi e successivo reimpianto di nuove barbatelle.

Per quanto riguarda le essenze arboree di interesse forestale, si procederà con il taglio al colletto di n. 1 Pino d'Aleppo dell'età stimata di circa 40-50 anni, data la difficoltà a procedere con l'estirpo e il successivo trapianto di questa essenza, a causa delle grandi dimensioni e a causa dell'apparato radicale estremamente sviluppato. Come opera di compensazione si prevede la messa a dimora, in prossimità dell'area di espanto, di n. 1 essenza quercina tipica della zona come il Leccio.

Le aree con vegetazione arbustiva spontanea per una superficie complessiva di circa 360 mq saranno interessate da interventi di estirpo e successiva compensazione con essenze tipiche mediterranee.

Per quanto concerne la messa in opera dei cavidotti, questi saranno interrati ad una profondità media di circa 1,5 metri lungo la viabilità esistente o di progetto. Dai rilievi effettuati dal proponente è stato riscontrato che solo per brevi tratti i cavidotti attraverseranno vigneti e oliveti.

La stazione utente in progetto ricadrà in un'area coltivata a seminativo.

Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrazione nel territorio, riduzione al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminazione totale.

Nella documentazione relativa allo studio di impatto ambientale, viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, il proponente intende ottimizzare il numero dei mezzi di cantiere previsti e utilizzare un kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, per limitare le emissioni di gas si garantiranno il corretto utilizzo di mezzi e macchinari, una loro regolare manutenzione e buone condizioni operative. Dal punto di vista gestionale, si limiterà le velocità dei veicoli e si eviterà di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e macchinari. Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali la bagnatura delle gomme degli automezzi, l'umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il sollevamento delle polveri e infine l'utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali.

In riferimento agli impatti su **flora, vegetazione, fauna e avifauna** al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente interessato dal cantiere, il trasporto delle strutture avverrà con metodiche tradizionali utilizzando la normale viabilità locale sino al raggiungimento dell'area di intervento e quindi senza comportare modificazioni all'assetto delle aree coinvolte. Le aree di cantiere e la viabilità di progetto per l'innalzamento delle torri interesseranno unicamente aree ad attuale destinazione agricola. Si andrà dunque ad interferire con la sola vegetazione agraria o ruderale sul perimetro delle strade, senza che siano necessari tagli di vegetazione arborea. La linea elettrica per il trasporto all'interno dell'impianto eolico dell'energia prodotta verrà totalmente interrata e correrà lungo le linee già individuate come assi per la viabilità sia internamente che esternamente all'area d'intervento.

In fase di esercizio sarà ripristinato il manto erboso tra le varie strutture dell'impianto, laddove eventualmente fosse parzialmente compromesso durante la fase di cantiere.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte risultino carenti nella documentazione per la componente **biodiversità** e non permettano di valutare l'efficienza delle stesse misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Contrada Macario", è costituito da **10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW**, per una **potenza complessiva di 66 MW**, da realizzarsi nei territori comunali di **Barletta (BT), Andria (BT) e Trani (BT)**, incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i punti di seguito riportati.

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, nelle **Zone E1, Zone E2** del Comune di Andria, **Zona Agricola E** del Comune di Barletta, **Zona Agricola E4** del Comune di Trani.
2. L'area di impianto **non ricade** tra quelle indicate come **idonee** ai sensi **dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021**, in particolare gli aerogeneratori WTG04, WTG05, WTG07 rientrano nella fascia di rispetto dell'Insediamento neolitico Ipogeo, Località Callano, Istituito ai sensi della Legge n. 1089 il 4 febbraio 1993 e gli aerogeneratori WTG06 e WTG09 rientrano nella fascia di rispetto del Tratturo n. 18 Barletta – Grumo di classe A reintegrato.
3. L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.
4. Si ritiene che la documentazione in atti non sia sufficientemente elaborata per un'analisi di compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, in termini di misure di mitigazione e compensazione.
5. In relazione all'uso del suolo gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in **cod. 2111-Seminativi semplici in aree non irrigue, cod. 221 - vigneto (Corine Land Cover)**.
6. Dalla documentazione si evince che è stato effettuato un rilievo sul campo in un'area buffer di 500 metri intorno all'impianto al fine di individuare le produzioni agricole di pregio e non sono state riscontrate tali produzioni.
7. Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali, come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
8. In relazione al numero di fabbricati nell'intorno delle varie torri e le distanze degli stessi emerge **un significativo pericolo** di incidenti.